

Sicurezza lavoro. Il Dl 92 inasprisce le pene sulle violazioni della prevenzione infortuni

Stretta per l'omicidio colposo

Aumenta fino a 6 anni la reclusione prevista dal Codice penale


Luigi Caiazzo

Anche l'omicidio colposo con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro viene inasprito dal nuovo apparato sanzionatorio incluso nel «pacchetto sicurezza». L'intervento del Governo per fronteggiare l'emergenza sicurezza opera infatti ad ampio spettro, colpendo non solo le violazioni in materia di sicurezza in senso lato, ma anche quelle che, seppure indirettamente, costituiscono un allarme sociale. Nel «pacchetto» sono stati così inseriti sei provvedimenti di cui due con la forma del decreto legge che intervengono direttamente sul Codice penale. Tra questi, la modifica che qui interessa è quella relativa all'articolo 589 del Codice penale, in relazione al quale è stato previsto un inasprimento della pena editale. Infatti, per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro è stata prevista la reclusione da 2 a 6 anni, aumentando

così, quella precedente che era da 2 a 5 anni di reclusione (articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92). In caso di condanna in base all'articolo 589 Codice penale, occorre ricordare che a essa si aggiungono le norme introdotte dall'articolo 300 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) con l'applicazione, per la società, della sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 e non superiore a 500 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/01, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. A ciò si aggiunge la norma introdotta dall'articolo 61 dello stesso Testo unico, il quale ha previsto l'immediata comunicazione all'Inail e all'Ipsema, da parte del Pm, in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose se il fatto è commesso con violazione

delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso da parte di tali Istituti, nonché la facoltà delle organizzazioni sindacali e dell'associazione dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro di esercitare i diritti attribuiti alla persona offesa dal reato (articoli 91 e 92 Codice di procedura penale), con riferimento anche in questo caso ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La norma è entrata in vigore il 27 maggio (il decreto legge è stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 112 del 26 maggio). Ai fini della sua corretta applicazione occorrerà fare riferimento ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore, prescindendo dal momento dell'accertamento giudiziale, che potrà quindi essere successivo. In tal caso, infatti, ricorrerà l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 2 del Codice penale: se la legge in cui fu

SPECIALE ONLINE



IL DOSSIER
Disponibili sul web il testo commentato e gli approfondimenti

Nel dossier sicurezza il testo del decreto 81/08 e il videoforum con gli esperti. Il dossier (scaricabile dall'indirizzo internet www.ilssole24ore.com/sicurezza) è riservato agli utenti Premium 24 o acquistabile online a 4,90 euro

www.ilssole24ore.com

commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella in cui le disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. L'iniziativa legislativa si aggiunge, ovviamente, al quadro sanzionatorio già disciplinato in modo più rigoroso dal decreto legislativo 81/08. L'aumento della pena massima da 5 a 6 anni determina anche un incremento del tempo necessario a prescrivere il reato. Infatti, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 157 del Codice penale, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto. Tuttavia, il quinto comma dello stesso articolo 157 stabilisce che tale termine è raddoppiato per i reati di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma, per cui il precedente termine prescrizione di dieci anni viene ora elevato a dodici.

ROMA

Il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha sospeso con effetto immediato (e fino a nuovo provvedimento) il pagamento della sosta tariffata in tutta Roma dopo la sentenza del Tar Lazio che ha annullato la delibera 104/2004 istitutiva delle «fasce blu» nel quartiere Ostiense. Il Tar, riaffermando un principio largamente consolidato in giurisprudenza e ribadito in passato per altre zone di Roma, ha deciso che la tariffazione della sosta è legittima soltanto se, a fianco dei parcheggi a pagamento, è previsto anche un certo numero di parcheggi liberi. «Strisce bianche» vicino a «strisce blu». La delibera firmata da Alemanno è stata inviata, fra gli altri, all'Atac, al comando della Polizia municipale e all'Ufficio contravvenzioni. La decisione è stata adottata, in coerenza con l'interpretazione dell'Avvocatura comunale, per «prevenire contestazioni suscettibili di ar-

recare a questo Comune maggiori pregiudizi rispetto ai proventi della sosta» nelle strisce blu e «rilevata la generale ampia portata caducatoria della sentenza in questione». In passato il Comune di Roma si era adeguato a sentenze dello stesso tenore in termini meno drastici, destinando una serie di parcheggi all'uso gratuito. Già a livello nazionale, d'altra parte, la questione era stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione. L'ultima sentenza è la numero 116/07 del 9 gennaio 2007, in relazione al ricorso proposto dal Comune di Quarto Sant'Elena, ma lo stesso principio era stato già affermato dalla sentenza 6348 del 4 dicembre 1984 delle Sezioni Unite. Queste sentenze sono interpretative dell'articolo 4, comma 8, del Codice della strada approvato con Dpr 393/1959 e poi modificato in questo punto dalla legge 24 marzo 1984, n. 122. «Qualora il Comune - afferma la norma -

assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o la diai concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta». A consentire, nella città di Roma, l'istituzione di strisce blu senza strisce bianche era stata una deroga all'obbligo previsto dalla norma per le aree pedonali, le zone a traffico limitato e altre zone «di particolare rilevanza urbanistica». In passato le amministrazioni di centro sinistra avevano esteso questo concetto a zone non centrali, ora il Tar afferma che la definizione di zona «di particolare rilevanza urbanistica» deve essere adeguatamente motivata. Anche questa interpretazione era però largamente contenuta nelle passate pronunce. **G.Sa.**

Immobili. Per la vendita della casa prima di cinque anni in caso di decesso

Niente plusvalenza se c'è l'usufrutto

Angelo Busani

Non è tassabile come «reddito diverso» la plusvalenza realizzata mediante la vendita, prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, della piena proprietà di un'abitazione che sia stata adibita a dimora di un usufruttuario, poi deceduto. Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008. L'articolo 67 del Dpr 97/1986 dispone che costituiscono redditi diversi, e quindi sono tassabili ai fini Irpef, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo one-

roso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, fatta eccezione per l'ipotesi in cui si tratti di unità immobiliari che operano per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari». Nel caso analizzato dall'agenzia delle Entrate, due coniugi avevano acquistato la nuda proprietà di un appartamento, con l'usufrutto a favore della sorella di uno di essi; il decesso di costei aveva poi provocato la riunione del diritto di usufrutto con il diritto di proprietà.

Così, divenuti pieni proprietari, i due coniugi si sono alla fine determinati a vendere l'appartamento, ma appunto prima del decorso di un quinquennio dalla data del loro acquisto. L'usufruttuario aveva effettivamente abitato nell'appartamento in questione (come comprovato ad esempio dall'instestazione delle utenze), ma non vi aveva trasferito formalmente la propria residenza, se non per un periodo limitato. L'Agenzia, nel riconoscere la non tassabilità della plusvalenza

in questione, ricorda che: ■ per «familiare» devono intendersi (ai sensi dell'articolo 5 ultimo comma del Tuir) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; nel caso in esame l'usufruttuario era un parente in linea collaterale di secondo grado di uno dei coniugi nudi proprietari e affine della stessa linea e dello stesso grado per l'altro coniuge; ■ per «abitazione principale» si intende quella in cui è stata fissata la «dimora abituale». La dimora abituale spesso coincide con la residenza anagrafica,

ma questa coincidenza non è imprescindibile: in quest'ultimo caso, secondo l'Agenzia, è ammesso dimostrare che si è destinata ad abitazione una data unità immobiliare mediante qualsiasi indice probante in tal senso, come ad esempio l'instestazione delle utenze e l'instestazione della corrispondenza e altri analoghi oggettivi «segnali» di presenza abitativa. Se, nel caso esaminato, la plusvalenza fosse stata invece tassabile (ad esempio, per la mancata destinazione dell'immobile ad abitazione del proprietario o di un familiare), essa sarebbe stata determinata, secondo l'agenzia delle Entrate, dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione dell'immobile e il prezzo da questi pagato per l'acquisto della nuda proprietà.

ANALISI

E Alemanno smantella la politica sulla mobilità

di Giorgio Santilli

Il sindaco di Roma cavalca la sentenza del Tar Lazio che ha esteso alla zona dell'Ostiense principi largamente consolidati della giurisprudenza. La sentenza del Tar non imponeva affatto di smantellare l'intero sistema della tariffazione della sosta che porta 28 milioni nelle casse dell'Atac (per mantenere il sistema) e 4 milioni di beneficio netto al Comune (più le multe).

Come successo in passato in altre zone della città, anche stavolta sarebbe stato sufficiente prevedere una quota di parcheggi gratuiti. Per interpretare la mossa di Alemanno bisogna passare dalle categorie del diritto a quelle della politica. La scelta del sindaco, già annunciata da alcune bordate dell'assessore alla mobilità Marchi, è quella di cavalcare il malumore di chi paga tariffe (e multe) per fare a pezzi la politica della mobilità costruita, prima

ancora che da Veltroni, dal vicesindaco dell'era Rutelli, Walter Tocci. Ztl, tariffazione sosta (che è solo un grado meno forte dell'ingresso in centro a pedaggio di Milano), cura del ferro, corsie preferenziali per autobus, liberalizzazioni (timide) dei taxi: è questo pacchetto di politiche che Alemanno vuole abbattere. Non è ancora chiaro per fare cosa: liberalizzare il traffico? O soltanto rincorrere il malumore dei cittadini? Dal malumore non necessariamente si costruisce una politica per il traffico. E non c'è nessuna Capitale europea che non abbia una politica fatta anche di pedaggi e controlli. L'anarchia, in fatto di traffico urbano, non paga.

POSILLIPO Hotel Ristorante
★ ★ ★ ★
La Famiglia Arduini vi aspetta al Posillipo con la cortesia e l'affabilità che rendono unica la vacanza. Il Ristorante, celebre da generazioni, vi accoglie con una cucina essenzialmente vocata al mare e con i suoi piatti originali ed invitanti, accompagnati da una vista incantevole sull'Adriatico.
Via dell'orizzonte, 1
61011 GABICCE MONTE (PU)
T. 0541 953373
info@hotelposillipo.com
www.hotelposillipo.com

CLUBHOUSE RIMINI
Hotel & Convention Center
Uno splendido edificio... le camere con la vasca idromassaggio privata in terrazza.
Il ristorante... il bar, la piscina e, in realizzazione, il centro benessere con l'hammam.
Meeting, eventi, vacanza.
CLUBHOUSE HOTEL ★ ★ ★ ★
Viale A. Vespucci 52 - 47900 Rimini
Tel. 0039 0541 391460
Fax 0039 0541 391442
info@clubhouse.it www.clubhouse.it

RISTORANTE da fino
SUL PORTO
Via Galli, 1 - 47838 RICCIONE (RN)
tel. 0541 648542 fax 0541 645394
info@dafino.it - www.dafino.it

Hotel Miramare
Hotel Miramare con tutte le camere completamente ristrutturate, piscina con zona idromassaggio, sala convegni, american bar e parcheggio privato video controllato. Al suo interno il Ristorante **Capo del Molo** ambiente esclusivo, dove si possono gustare specialità gastronomiche romagnole sia di pesce che di carne.
HOTEL MIRAMARE
viale Carducci 2 - Cesenatico
0547/80006 - 0547-84785
info@hmiramare.it
www.welcompany.it/miramare

CLICCA QUESTI SITI
Per trovare l'hotel, il ristorante o la beauty farm che stai cercando per la tua vacanza, il tuo week-end o il viaggio d'affari

HOTEL POSILLIPO GABICCE • Lontano dal frastuono della riviera, a Gabicce Monte, trovate lo splendido Hotel/Ristorante Posillipo. A picco sul mare, da ogni suo ambiente si può ammirare e godere la più bella vista panoramica di tutta la Riviera Adriatica. Il luogo ideale per una rilassante vacanza o per immergersi in una tradizione culinaria celebre da 4 generazioni.

CLUB HOUSE RIMINI • Il Club House di Rimini è un quattro stelle molto speciale: fatto di colori mediterranei, materiali e tessuti naturali, arredi eleganti e un'atmosfera esclusiva e allo stesso tempo calda ed ospitale. La scelta ideale per chi cerca un servizio curato ed attento ed un soggiorno unico e indimenticabile.

DA FINO • A Riccione troviamo un ristorante che non ha certo bisogno di tante presentazioni: Da Fino, una istituzione della cucina romagnola. Pasta fatta a mano, piadina e pesce freschissimo, gli spiedini di scampi o calamari e un fritto che risveglierebbe i morti. Una grande tradizione unita alla classe della cucina raffinata che da quasi 50 anni contraddistingue questo celebre ristorante.

HOTEL MIRAMARE CESENATICO • Situato sulla darsena di Levante a pochi passi dalla spiaggia e dal centro storico di Cesenatico, l'Hotel Miramare gode di una incantevole vista sull'antico e suggestivo Porto Leonardesco. La grande esperienza e professionalità ne fanno una delle strutture ricettive più attraenti e accoglienti della città di Cesenatico, località ideale per compiere salutarie passeggiate sulla spiaggia e respirare lo iodio.

HOTEL LUNA RICCIONE • Elegante e lussuoso, incastonato nel centro storico di Riccione e a soli cento metri dal mare, Lunariccione esprime al meglio l'ospitalità dell'hotellerie moderna con camere dotate di ogni comfort, un Centro Congressi e una zona benessere attrezzati e all'avanguardia. L'ideale per rifugiarsi dallo stress della vita quotidiana e ritrovare la propria tranquillità.

LUNARICCIONE HOTEL QUATTRO STELLE
Benessere Vacanza Business e... Riccione
LUNARICCIONE
VIALE ARIOSTO, 5 47838 RICCIONE (RN) ITALY
PHONE: 0541 648542 - FAX: 0541 645394
INFO@LUNARICCIONE.IT
www.lunariccione.it

PREMIER SUITES
A Milano Marittima, abbiamo ridisegnato i confini del lusso
40 Junior suite - 3 luxury suite da 60 a 122 mq con Euro-massaggi, autoportate, 60 stanze nel Premier Resort - Centro benessere e Casinò - Spa - Spiaggia privata
Premier Suites
HOTEL
VIA V. VENTURA, 15 - MILANO MARITTIMA (BOLOGNIA) - WWW.PREMIER-SUITES.IT
TEL. +39 0544 975017 - FAX +39 0544 975014

VISTAMARE LIDO DI SAVIO MILANO MARITTIMA NORD • del Cafe' della Rotonda. E' una struttura innovativa che offre servizi di Grande Qualità.
•Ristorante a base di Pesce Fresco, con servizio elegante e raffinato in un ambiente di ricercato design. •14 Luxury Suite Vistamare
•Suggestiva piscina sul mare con spiaggia intima e ricca di confort e zona Wellness
VISTAMARE "Del Cafe' della Rotonda"
Location di Grande Fascino e Suggestione per gustare ottimo Pesce Fresco. Illuminati da Lanterne Marocchine, cullati dalle sonorità Lounge del DJ. Fermarsi in una delle 14 Luxury Suite, svegliarsi al mattino e godere della Bellissima Vistamare, Coccolearsi al sole nella Scenografica Piscina sul mare

HOTEL DANTE CLUB CERVIA
Il Club Hotel Dante si trova al centro del lungomare di Cervia. Il complesso Alberghiero e Congressuale, è aperto tutto l'anno; gode di una piscina climatizzata in esterno. Dopo i lavori di ampliamento, l'hotel dispone di 250 camere, dotate di tutti i servizi e i comfort che si possono desiderare. Dispone inoltre di un nuovo centro benessere, docce emozionali e centro massaggi per un sano relax. Vi si trovano inoltre otto sale Congressuali fino ad un massimo di 800 posti.
Viale Milazzo, 81 - CERVIA (RA)
Tel. 0544 977448 Fax. 0544 974433
info@clubhoteldante.it
www.clubhoteldante.it

Grand Hotel Elba International
CENTRO CONGRESSI
131 camere elegantemente arredate e dotate di ogni comfort. 3 Ristoranti, 2 piscine con acqua di mare, campo da tennis, Centro conferenze da 9 sale riunioni e Centro Benessere con sauna e bagno turco.
Loc. Baia della Fontanella, 1
57031 Capoliveri - Isola d'Elba (LI)
Tel. 0565 946111
www.elbainternational.it